

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAERANO DI SAN MARCO

Via della Pace n.1 – 31033 Caerano di San Marco (TV)

C.F. 83005610262 – Codice Univoco UFP6OW– C.M. TVIC82100R – Tel. 0423-650095 – Fax 0423-650810

Sito – www.iccaerano.edu.it – E-mail – tvic82100r@istruzione.it – Pec – tvic82100r@pec.istruzione.it

**PIANO DELLE
ATTIVITÀ DI RECUPERO
DEGLI APPRENDIMENTI
a.s. 2022-2025**

delibera n. 18 Collegio dei Docenti
nella seduta del 22 dicembre 2022

Indice

1. Premessa: principi e finalità del piano	2
2. Risorse disponibili	2
3. Organizzazione delle attività di recupero	3
4. Principali riferimenti normativi	3

1. Premessa: principi e finalità del piano

Riferimenti normativi

Il piano delle attività di recupero degli apprendimenti prevede:

- attività generalizzate in orario curricolare, per tutti gli alunni che abbiano necessità di recupero, dedicando al recupero tempi e spazi offerti dal Regolamento sull'autonomia scolastica.
- attività specifiche, in orario extracurricolare, per gli alunni che nello scrutinio finale dell'a.s. precedente e/o del primo periodo abbiano riportato insufficienze o livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati.

2. Risorse disponibili

RISORSE UMANE

- 1) Organico dell'autonomia

RISORSE ECONOMICHE

- 1) risorse FIS 2022-2023;
- 2) fondi aree a rischio 2022-2023;
- 3) altre risorse (PNRR-PON).

3. Organizzazione delle attività di recupero

QUANDO	ATTIVITA'	RISORSE
TUTTO L'A.S	ATTIVITA' DI RECUPERO IN ITINERE Modalità: IN ORARIO <u>CURRICOLARE</u> Destinatari: tutti gli alunni della scuola.	Utilizzo dell'orario curricolare dei docenti.
SETTEMBRE FEBBRAIO MARZO	CORSI DI RECUPERO Modalità: IN ORARIO <u>EXTRACURRICOLARE</u> Destinatari: alunni con insufficienze o carenze nei livelli di apprendimento principalmente della scuola <u>secondaria di primo grado</u>	N. ore da definire in base alle risorse FIS 2022-2023, risorse aree a rischio 2023-2022 e altre risorse

Le scelte metodologico-didattiche sono affidate alla scelta dei docenti e dei dipartimenti, in coerenza con la programmazione didattica annuale.

4. Principali riferimenti normativi

Riferimenti normativi nazionali

- D.Lgs.297/94 art.74, comma 7/bis (Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado) e art. 193 bis (Interventi didattici ed educativi)
- CCNL Scuola 2006-2009, art. 88 (Indennità e compensi a carico del fondo d'istituto)
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 - art 2 comma 2 e art 6 comma 3

NB: Si riportano per comodità nelle pagine seguenti alcuni stralci delle norme più significative.

D.Lgs. 297/94 art. 74, comma 7/bis (Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado) e art. 193 bis (Interventi didattici ed educativi)

Art. 193 bis - Interventi didattici ed educativi (introdotto dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995 n. 352)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.
3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.
4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.
5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del ministro della Pubblica Istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Art. 6 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.